

XLVIII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1863

(SERA)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi — Relazione ed immediata discussione ed approvazione del progetto di legge per la proroga a tutto febbraio 1864 della legge per la repressione del brigantaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Soppressione dell'art. 9 proposta dal Senatore Vacca, combattuta dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Scialoja, ed appoggiata dai Senatori Pareto, Farina, Plezza, Martinengo, Roncalli e Sauli — Dubbio del Senatore Lausi chiarito dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 9 — Emendamento della Commissione all'art. 10 — Schiarimenti chiesti dal Senatore Martinengo forniti dal Senatore Scialoja — Osservazioni ed appunti dei Senatori Farina e Di Revel sul detto art. 10 — Risposta del Senatore Scialoja — Rinvio di questo articolo alla Commissione e sospensione dell'art. 11 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'emendamento della Commissione all'art. 12 — Approvazione di questo articolo e degli articoli 13 e 14 — Osservazione del Senatore Martinengo all'art. 15 cui risponde il Senatore Scialoja — Approvazione degli art. 15, 16 e 17 — Dubbi ed appunti del Senatore Giovanola sull'art. 18 proposto dalla Commissione — Risposta del Senatore Scialoja — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno ed il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura delle lettere dei signori Senatori Nazari, Cosimo Ridolfi, Lambruschini e Merini, che chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vacca.** L'Ufficio Centrale, designato or ora dal Senato per discutere la legge sul brigantaggio, vista l'urgenza della cosa e la strettezza del tempo, mi ha conferito il mandato di riferirne al Senato, derogando così al Regolamento.

Se il Senato consente, leggo la relazione che ho già redatta.

**Presidente.** Credo che il Senato non avrà difficoltà e vorrà udire la relazione vista l'urgenza. Se non vi è osservazione in contrario, prego il Senatore Vacca a dar lettura della Relazione.

(V. Atti del Senato N. 72.)

Senatore **Vacca, Relatore.**

Signori Senatori!

La legge sulla repressione del brigantaggio, volata dai due rami del Parlamento il dì 15 agosto ultimo, cesserà di aver vigore col cader dell'anno.

Laonde il Ministero con provvido consiglio facevasi a sollecitarne dal Parlamento la proroga insino al mese di aprile dell'anno seguente, ma insinuando bensì nella legge medesima talune emendazioni nei temperamenti, dei quali non fu possibile nelle angustie del tempo ottenere dalla Camera elettiva una discussione solenne,

adeguata alla gravità dell'argomento. Così stando le cose, si venne al partito di adottare interinalmente una legge d'iniziativa di quella Camera la quale senza più si limita a prorogare il termine della summentovata legge a tutto il mese di febbraio del 1864. Questo non è nella sostanza che un provvedimento d'urgenza il quale lasciando intatte tutte le questioni che più tardi avranno a richiamare una seria discussione dal Parlamento, varrà intanto a soddisfare alle alte esigenze dell'ordine sociale nelle provincie meridionali, armando il Governo del Re di poteri straordinari, efficaci abbastanza a salvare la società dalle aggressioni dei tristi e dei malviventi.

Sotto tali vedute il vostro Ufficio Centrale non esitava punto a proporvi ad unanimità l'adozione del diritto disegno di legge.

**Presidente.** In seguito alla lettura della relazione interrogo il Senato se, fatta ragione della urgenza dell'oggetto della medesima, conformandosi anche a quanto in altri casi si è praticato, si debba passare immediatamente alla lettura, discussione e successiva votazione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senato passa immediatamente alla discussione del progetto di legge concepito in un articolo unico.

« Articolo unico.

« La Legge del 15 agosto 1863, N. 1409, è prorogata a tutto il mese di febbraio 1864. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, essendo il progetto di legge concepito in un articolo unico, secondo il Regolamento si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Si procede all'appello nominale per squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva.)

Si passa alla continuazione della discussione del progetto di Legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

« Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estraneo alla proprietà del fondo. »

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Ho chiesto la parola per domandare al Ministero come potrà valutare la porzione afferente ad un'industria nella coltura.

Nell'Italia vi sono molti mezzi di coltura, i quali difficilmente permettono di valutare esattamente quello

che è istromento di agricoltura, da quello che è profitto industriale, e da quello che è prodotto diretto della terra. Domando come, nei paesi dove è in vigore la mezzadria, cosa sarà calcolata l'industria onde tassarla.

Domando cosa succederà anco in un paese ove i terreni sono molto divisi e sono dati in affitto per minime somme.

Vorrei sapere quale sarà il riparto del prodotto di queste terre, così si riguarderà come prodotto dell'industria agraria, e cosa si riguarderà come prodotto del fondo stesso, perchè non sarebbe giusto che tutto quanto produce la terra, anco per la parte che tocca al colono fosse riguardato come industria e non come prodotto della terra stessa.

Dalla spiegazione di quest'articolo io penso che possa dipendere moltissimo il risultato del voto che il Senato darà. Io credo che, se si spingesse la cosa a fare pagare anche i minimi fitti, diventerebbe un'ingiustizia ed in ultimo risultato aggraverebbe la proprietà fondiaria; giacchè, se si fa pagare all'industria agraria quest'imposta, essa ricadrà sul fondo stesso e sarà infine il proprietario che finirà per sottostare a questa imposizione. È una semplice spiegazione che io domando, perocchè secondo quella io mi deciderò a votare in un senso o nell'altro.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vacca.** L'onorevole Senatore Pareto ha anticipato già taluno degli argomenti di cui mi varrò anch'io nei ragionamenti che dovrò presentare al Senato.

Nè questo io farò per vaghezza di discutere od allungare questa sovr'abbondante discussione nelle angustie del tempo, ma bensì per debito che sento di giustificare il secondo mio dissenso dalla maggioranza della Commissione intorno all'articolo in discussione, e propriamente sulla questione generale dall'imponibilità dell'industria agraria.

Cotesta grave questione fu argomento d'una discussione vivissima nell'altro ramo del Parlamento, il che accade d'ordinario alloraquando le speculazioni della scienza pur si mescolano alle lotte degli'interessi vivi delle assemblee politiche: vi fu gran dissenso di opinioni; vi furono e pentimenti e ritrattazioni: trionfava un giorno il sistema dell'esenzione assoluta dell'industria agraria, poi ritornando la Camera elettiva sui proprii passi si venne ad un compromesso.

E questo compromesso lo troviamo consacrato appunto nell'articolo 9, col quale articolo si distingue la doppia ipotesi dell'industria agricola che si trova nelle mani dello stesso proprietario agricoltore, ed allora si dichiara l'esenzione dall'imposta. Nel caso inverso, che un estraneo profitti dell'industria agraria, in questo caso si dichiara imponibile.

Io lascierò al chiarissimo economista, Relatore della Commissione, mio onorevole amico, Senatore Scialoja, il compito di dimostrarvi meglio di me se questo com-

promesso, se questa soluzione transativa adottata dalla Camera sia veramente consentanea ai giusti principii della materia.

Egli vi parlerà eziandio di un emendamento in senso più rigoroso che veniva fuori da uno dei membri della stessa Commissione di finanza, il Senatore Paleocapa, al quale emendamento aderiva altresì un altro onorevole Senatore ora assente, il Senatore Arrivabene.

Il concetto di questi due emendamenti sta nel dichiarare assolutamente la imponibilità dell'industria agraria nell'uno e nell'altro caso, sia che si trovi nelle mani del proprietario, sia in quelle dell'estraneo coltivatore.

Quanto a me dichiaro che in un solo caso potrei accontentarmi alla soluzione consacrata dall'articolo 9 quando cioè non potesse toccarmi la ventura di far trionfare la mia tesi radicale, cioè la non imponibilità in massima dell'industria agraria.

E questa tesi, senza entrare in discussioni scientifiche, io l'appoggerò ad un argomento assai semplice, e mi lusingo di aver meco consenziente l'economista che mi siede a destra.

Io ragiono così

La produzione agricola rappresenta il concorso di più fattori e di più agenti della produzione stessa: la terra che è il gran serbatoio della produzione; il capitale fisso che vi si incorpora, il capitale mobile che vi si investe, il lavoro dell'uomo che vi si impiega intorno.

Ciò posto, quando voi con la imposta prediale colpite la terra, voi avrete colpito virtualmente tutti gli elementi integrali della coltivazione agricola; in conseguenza egli è chiaro che l'imposta sull'industria agraria verrebbe ad implicare una duplicazione dell'imposta prediale; ma si dirà e si è detto, ripetendo un argomento di Mirabeau detto alla Costituente francese, che il proprietario infine non avrà nulla a patire. Non è egli che pagherà il tributo fondiario, imperocchè nei trapassi della proprietà l'imposta fondiaria si trova già dedotta nel prezzo di vendita; questo argomento, o Signori, a me pare che abbia il vizio logico di provar troppo; imperocchè, se questo fosse vero, ne verrebbe la conseguenza di potersi indefinitamente imporre la proprietà fondiaria, locchè mi pare assolutamente assurdo. Ma si soggiungerà e si soggiunge dagli oppositori, voi volete dunque che ne vada esente il proprietario, e questo è precisamente l'intendimento e la portata dell'articolo 9, ma vorreste voi che lo stesso beneficio potesse invocare l'industriale, il coltivatore, il quale non vi reca che il concorso del capitale?

Qui, o Signori, io credo di trovare una risposta ben semplice, a mio modo di vedere, si avverta che quando voi colpite l'industria agraria nella mano del fittajuolo questa gravezza verrà a riversarsi sul proprietario: sì, sul proprietario, perchè essa tornerà in deduzione del prezzo d'affitto!

E qui ci ha qualche cosa di peggio: non solo aggraverà il proprietario, ma andrà a ripercuotersi eziandio sul salario, sull'operaio per via dell'abbassamento del

salario, e questo è il pericolo principale di cui io credo che abbiamo a preoccuparci grandemente. Ed a queste parole voglio aggiungere ancora un'altra osservazione nella quale mi piace d'essere stato prevenuto dall'onorevole Senatore Pareto. Egli vi ricordava un'osservazione notissima a voi maestri delle cose economiche, cioè che posta in atto è riconosciuta difficilissima per non dire impossibile l'operazione di separare i prodotti della terra dai frutti dell'industria agraria; nè vi annunzio un'opinione mia, è un'opinione che potrei confermare coll'autorità magistratale di chiarissimi economisti, tra i quali il Mac-Culloch e il Carey, e ciò è tanto vero che in Inghilterra si è sentita la difficoltà di questa operazione, sicchè non si è potuto togliere altro partito se non quello di un'imposta per transazione di un arbitrato.

Si è fissato, per esempio, per l'industria agraria in Irlanda un terzo; ma ognuno vede quanto questo modo di transazione sia fallace, incerto ed arbitrario. A questa osservazione sulla quale non insisterò per amor di brevità, potrò aggiungere una considerazione generale, che cioè l'agricoltura, io credo, deve meritare grande riguardo; imperocchè se la scuola fisiocratica esagerò il suo sistema, rimarrà però sempre vero il celebre motto del gran ministro di Enrico IV: *Labourage et pâturage sont les deux mamelles de l'État*.

E questa considerazione intendo di applicare principalmente alle condizioni economiche del paese cui mi onoro di appartenere; non vorrei, o signori, che voi teneste l'occhio allo spettacolo dell'industria della Lombardia sì fiorente e sì rigogliosa di vita; non vorrei che vi soffermaste sullo stato dell'industria agricola nella patriarcale Toscana, dove i miti costumi, le tradizioni democratiche, lo smiuzzamento della proprietà, e l'uso abituale del contratto della mezzadria, tutto questo eleva la condizione dell'agricoltore e lo chiama ad assidersi alla stessa mensa del proprietario. Ma, o signori, gettate uno sguardo alla miserevole condizione di quelle provincie della bassa Italia, cotanto sorrise dalla natura e intristite per mille cause che qui non voglio rammentare; oh bene, signori, voi là non avete nè istituti di credito, nè sussidi di capitali; voi non avete che il proletariato delle campagne, e magari capitali racimolati Dio sa come, e divorati dall'usura i quali si investono nella coltivazione dei fondi; tristissima la condizione dei coltivatori. Che se per avventura passerà questa legge e quest'imposta sull'industria agraria voi avrete dato un colpo esiziale allo stato dell'agricoltura delle provincie meridionali.

Forte di queste convinzioni mi riassumo, proponendo un emendamento soppressivo dell'art. 9.

Senatore Pareto. Io facevo osservare che realmente vi sono delle ragioni gravissime che militano a favore delle tesi dell'onorevole Senatore Vacca, ed una di queste io veggio nel confronto dell'art. 7 con uno dei paragrafi che dobbiamo or ora votare nell'art. 8. Cosa dice il paragrafo? Sono esenti i redditi procedenti dai

beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria e prediale. Ora il mezzadro e il fittavolo donde cava i suoi redditi?

Dai beni i quali hanno già pagato l'imposta fondiaria e lo cava dai redditi che abbiamo dichiarato dover essere esenti da tassa! Ora se abbiamo già detto, che questi redditi devono essere esenti, non possiamo votare l'articolo in questione, perchè è in contraddizione con quello che abbiamo fatto prima, perchè è certo, e nessuno potrà negarlo che il mezzadro cava i suoi redditi dai beni che sono stati sottoposti alla tassa prediale.

Ho voluto far notare questa contraddizione per venire in aiuto alla tesi del Senatore Vacca, quantunque egli non ne avesse bisogno perchè ha troppo bene difesa la sua tesi, quella cioè che l'industria agraria dovrebbe essere esente dalla tassa.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole mio collega Ministro delle Finanze avendo dovuto assentarsi momentaneamente, per non ritardare la discussione intorno a questo argomento importante, prego il Senato a permettermi di dirgli come il Ministero non potrebbe acconsentire alla soppressione di quest'articolo, pel quale i redditi agrari debbono andare soggetti alla tassa di cui si parla.

Non mi pare invero difficile il fare praticamente la distinzione a cui alludeva l'onorevole Senatore Pareto, come ognuno di leggieri potrà avvertire, leggendo soltanto la disposizione dell'articolo.

In verità il Ministero non vedrebbe neppure di mal occhio che il Senato si accostasse alla proposta fatta se non erro dall'onorevole Senatore Paleocapa ed accolta da qualchedun altro dei suoi colleghi della Commissione; proposta la quale forse sarebbe più ragionevole, più giusta, più conforme allo spirito generale da cui è informato questo progetto.

Se non che non si può negare che sarebbe in questo caso più avvertibile la difficoltà che ha fatto l'onorevole Senatore Pareto.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Inoltre io osserverò come la legge potrebbe per avventura incontrare molti maggiori ostacoli ad essere approvata, qualora fosse adottata quella proposizione, che non so se sia stata formolata.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Non è formolata.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare d'aver veduto un voto del Senatore Paleocapa.

**Senatore Duchoqué.** È rimasto un desiderio dell'onorevole Senatore Paleocapa.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole Senatore Vacca l'aveva accennato nel suo discorso, ed è per questo che io ne parlava.

Del resto, se non c'è proposizione, il Ministero si limita a pregare il Senato a voler accettare l'articolo 9 tal qual è.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Io mi felicito che l'onorevole signor Ministro non abbia proseguito nella via nella quale pareva incamminarsi, e questo mi dispenserà dall' esporre al Senato le ragioni fondate colle quali mi proponeva di combattere la sua proposta.

Venendo ora al merito della disposizione dell'art. 9, io non posso a meno di appoggiare le ragioni messe in campo dall'onorevole Senatore Vacca.

Per verità io non so, non solo come si riuscirà facilmente a distinguere i profitti delle persone che esercitano l'industria agraria sul terreno altrui, dal reddito del fondo stesso; e credo che nella pratica questo presenterà assai difficoltà dalle quali non so come si potrà uscire.

Ma io non posso che insistere inoltre sopra la seguente osservazione. È un fatto che qualunque aggravio noi poniamo sul fittabile, quest'aggravio si riverserà sulla proprietà; ora siccome la proprietà è già colpita dall'imposta prediale, sarà *bis in idem* sarà una replica d'imposta che metteremo sopra l'imposta prediale già esistente.

Per questi brevi motivi io non posso che appoggiare la proposizione dell'onorevole Senatore Vacca, tanto più che in molti paesi d'Italia si è assolutamente nella privazione dei vantaggi di far valere la terra per mezzo di fittaiuoli, perchè mancano persone fornite di capitali sufficienti che si dedicano all'agricoltura, ed è questa mancanza che pone così l'agricoltura in uno stato di grande inferiorità rispetto a quella dei luoghi ove esistono queste persone che si dedicano esclusivamente all'agricoltura e che risiedono continuamente nel luogo, cosa che rarissimamente fanno i proprietari.

Questa circostanza pone, dico, tali paesi in uno stato di inferiorità comparativa a quella dei paesi nei quali coloro che si dedicano all'arte di fittaiuolo esistono e sono muniti di sufficienti capitali per esercitarla.

In vista dunque di non privare l'agricoltura di questo incremento, che infine sarà assai più proficuo per le finanze dello Stato di quello che non possa essere la miserabile tassa che si caverà dai fittaiuoli o mezzadri, io opino che sia opportuno di sopprimere l'articolo 9, ed appoggio perciò la mozione dell'onorevole Senatore Vacca.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Signor Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Non intratterrò il Senato intorno al concetto della rendita fondiaria, della sua origine e della sua natura.

Il Senato sa quanto sia arduo questo argomento, il quale è, per così dire, la metafisica della scienza economica.

Insigni scrittori si dividono intorno alla definizione della rendita fondiaria, ed alla parte che ci prendono la terra ed il capitale.

È mio proposito restringermi ad indagare alcuni fatti, i quali hanno per se medesimi tale importanza

generale, che facilmente condurranno alle conclusioni alle quali tende il mio ragionamento.

Questi fatti sono i seguenti :

Ognuno di noi sa che il credito, per esempio, il quale si riferisce all'industria agraria, si distingue in credito fondiario ed in credito agrario.

Da principio il concetto del credito riferibile alla proprietà fondiaria ed all'industria agraria era confuso: ma la necessità dei fatti è venuta di mano in mano a scioglierle in due; tanto che in varii paesi oggi sono società di credito fondiario, e società di credito agrario, ed anche società commerciali che fanno il credito agrario e non fondiario.

E perchè, o Signori?

Perchè il credito agrario tiene della natura del credito industriale, del credito commerciale più che non tenga dell'altro, cioè il fondiario che ha un'indole speciale.

La differenza che corre fra queste due specie di credito è quella che stabilisce realmente la differenza fra le due industrie, che danno le due rendite, dette l'una rendita del fondo, l'altra entrata dell'industria agraria. E perciò solo ho voluto parlarvi del credito avendo a discorrervi di codeste rendite.

E difatti, o Signori, qual è la ragione della differenza fra il credito....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**. ....credito fondiario ed il credito agrario in genere?

Quest'una, cioè che il credito fondiario fornisce all'agricoltura capitali, i quali si investono nel fondo, e si immedesimano con esso in tal modo, che non rientrano nè possono rientrare in un breve giro di tempo a colui che ve li impiega, ma a poco a poco si ammortizzano sotto forma di rendita fondiaria: essi confondonosi col fondo e divengono stabili, come stabile è la terra; al contrario il capitale destinato all'agricoltura compie il giro in un dato tempo sotto forma di scorta, ed in gran parte o quasi per intero rientra coi suoi profitti a colui che l'impiega, sotto forma di prodotto; sicchè nel prodotto annuale ricomparisce gran parte del capitale o della scorta annua agraria, onde in breve tempo poi è rimborsato il capitale, che il mio collega ed amico Senatore Vacca chiamava mobile, e che serve alla produzione agraria.

Il prodotto medesimo frutta altresì gl'interessi del capitale fondiario, che è confuso colla terra; poichè realmente, come diceva lo stesso Senatore Vacca, la terra non è che uno spazio fornito dalla natura, su cui sono investiti stabilmente capitali per renderlo fruttifero.

E per vero, lo stesso Senatore Farina diceva che in certi luoghi mancano fittaiuoli, sol perchè mancano agricoltori forniti di capitali mobili, di scorte agrarie per mettere a profitto il fondo e coltivarlo.

Il frutto di questi capitali è quello che rappresenta l'entrata agraria di cui parla l'articolo nono; ed è innegabile che anche il proprietario, quando è agricoltore,

ha nel suo fondo un capitale fondiario nel quale impiega un capitale agrario; e quindi riscuote una rendita come proprietario, ed un profitto come industriale. Ma se il proprietario medesimo è agricoltore queste due facoltà confondendosi nella stessa persona, la distinzione è oltremodo ardua a farsi.

Quando invece la terra su cui è già investito un capitale fondiario e ch'è quasi una macchina già messa in istato di operare, è data ad un industriale il quale se ne giova facendo con questa macchina e coll'opera sua fruttare capitali speciali, allora la distinzione è più facile. Allora anzi interviene un contratto per il quale il proprietario cede l'uso della sua terra, mediante un prezzo che è la rendita, e l'altro se ne serve come strumento per ottenere un guadagno, un profitto che deve perciò essere sottoposto alla tassa.

Per queste ragioni adunque e senza che io mi distenda di vantaggio ne' particolari, la Commissione ha creduto che ritenendo la distinzione tra l'industria agraria e la proprietà del fondo, in quanto che quella dà un profitto e questa dà una rendita, sia da ammettersi l'imponibilità del profitto derivante dall'industria agraria.

Ma nel tempo medesimo poi, tenuto conto della difficoltà pratica di separare la rendita dall'entrata fondiaria, quando il proprietario è nel tempo stesso coltivatore, e de' riguardi dovuti ai proprietari che là dove mancano fittaiuoli forniti dei capitali mobili debbono da loro medesimi attendere alla coltura dei loro poderi con capitali talvolta accattati a prezzo molto alto, la vostra Commissione avvisa che il Senato approvi l'articolo come è nel disegno ministeriale votato dall'altra Camera del Parlamento.

L'induce ancora in questa sentenza l'aver veduto come dopo una lunghissima ed ardua discussione, fosse nell'altra Camera del Parlamento accolto cotesto articolo 9 contro il quale fu pur fatto l'argomento posto in campo dall'onorevole Pareto, cioè che essendosi votata l'esenzione della rendita procedente da beni stabili, si fosse implicitamente votata l'esenzione dei redditi agrarii.

Ma dopo una discussione di due giorni si ammise la massima che l'industria agraria avesse ad assoggettarsi alla tassa, e si accolse la distinzione che leggesi nello articolo 9, il quale io prego il Senato a voler riconfermare col suo favorevole suffragio.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Intendo che ad un dotto economista qual è l'onorevole Senatore preopinante, le idee teoriche possano balenare alla mente con un aspetto così seducente da lasciare completamente da parte le resultanze dei fatti per non calcolare che le separazioni teoriche. E dico separazioni teoriche quelle del credito che egli audava facendo, non già perchè le stesse non abbiano la loro base nel fatto, ma bensì

perchè da noi esistono finora a stato di progetto soltanto, sia il credito agrario, come il credito fondiario.

E siccome sgraziatamente i contribuenti devono pagar danaro, e non teorie, e questo danaro non troverebbero nelle teorie che distinguono un credito dall'altro; per conseguenza non primi che le teorie invocate dall'onorevole preopinante, anche nel caso che fossero accettate nei paesi dove e la proprietà per sé, e l'industria del coltivatore possono trovare i sussidi del credito a ciascuno di loro attribuito per ottenere la produzione; possano applicarsi nel nostro paese ove questi sussidi, che come diceva or ora, sono semplicemente teorici, non esistono in fatto.

Tanto è vero che l'eccessiva preoccupazione delle teorie prevaleva nell'animo dell'onorevole preopinante, che egli immaginava che le scorte di colui che fa valere un fondo si riproducono annualmente nella raccolta del prodotto.

Ora, come tutti sanno, questo è un errore, giacchè una gran parte di queste scorte è necessario che rimanga continuamente sul fondo per riattivare costantemente i prodotti dell'anno avvenire, come sarebbero le scorte dei buoi, degli attrezzi rurali e di altri oggetti di simile natura.

Del resto se dappertutto fosse in vigore la gran coltivazione, se dappertutto i fitaiuoli fossero muniti di cospicui capitali, come si verifica per esempio in parte della Lombardia, io crederei che ci fosse una sufficiente facilità di applicare la legge per indurmi a votare questo articolo.

Ma se noi andiamo in paesi di proprietà più divise, se noi andiamo in paesi nei quali esiste la mezzadria, noi troviamo tali difficoltà a scernere fra i prodotti quello che si deve attribuire alla proprietà e quello che si deve attribuire al lavoro materiale dell'uomo che lavora il terreno, da non sapere come superarle.

B qui notiamo bene, che se il proprietario fa lavorare lui il fondo, generalmente parlando, fa lavorare lui il fondo da un individuo che paga, ed egli quindi ha una diminuzione del suo netto prodotto; ma se questa diminuzione del suo prodotto si verifica colla restituzione dei generi in natura concessi, perchè non gliela vorrete bonificare? Come distinguerete quella che è mercede dell'uomo che lavora per suo proprio conto, da quella che possa essere guadagnata nel ricavo complessivo che fa sul prodotto?

Ecco la gran difficoltà, a mio credere, perchè quel che è mercede della sua giornata, della sua opera materiale, voi non lo dovete colpire per mantenere la parità col proprietario. Dunque dovete colpire solo quel che forma guadagno oltre la mercede giornaliera, cioè dovete dividere quello che può considerarsi reddito naturale, dirò così del fondo, da quello che è mercede dell'opera del uomo che lo lavora, ed infine poi calcolare dopo queste due quote quel che egli guadagna lavorando questo fondo, oltre il compenso della sua opera personale.

Ora voi vi persuaderete che entrate in una tal minutezza di calcolo, in una tale ripartizione, che implica una difficoltà, una tale complicazione di elementi incalcolabili, che assolutamente diventerà poco meno che impossibile il potere sceverare questi diversi elementi di rendita fra di loro.

In questo stato di cose, io non posso che persistere nella opinione già da me emessa, che cioè venga soppresso l'articolo 9, avuto riguardo specialmente che le grandi proprietà nelle quali i grandi fittabili esercitano la loro industria in Italia, sgraziatamente si riducono ad una parte assai ristretta messa in confronto colla estensione generale del territorio del nostro Stato, e siccome l'eccezione non deve a mio credere prevalere sulla regola generale; così io credo che le esigenze della generalità dello Stato persuadano a sopprimere l'articolo di cui si tratta.

**Presidente.** La parola spetta al Signor Senatore Plezza.

**Senatore Plezza.** Avevo domandato la parola per richiamare la quistione sul terreno pratico dei fatti, da quello delle teorie ove aveva spaziate l'onorevole relatore, perchè mi pare che prima di alzarsi alle teorie, è necessario stabilire bene i fatti materiali e storici dei quali si tratta.

Essendo ora il terreno dei fatti in gran parte stato percorso dall'onorevole preopinante, io mi limiterò a richiamare alla mente quanto aveva cominciato ad accennare l'onorevole Senatore Vacca, ed a palesare alcune circostanze di fatto sulle quali credo sia necessario fissare l'attenzione del Senato, e queste sono le seguenti:

Quando si sono fatti i censimenti dei fondi si è tenuto conto della coltura ed in conseguenza delle scorte e capitali con cui questi si coltivano o no?

Si è censito il fondo nudo, selvatico, incolto, o il fondo già coltivato già in istato di coltura?

Tutti sanno che i fondi sono stati censiti in pieno stato di coltura, ed in conseguenza insieme al terreno sono stati censiti i buoi che li lavorano e le sementi che sono necessarie a seminare, è stata censita qualunque scorta, che faceva parte di quella coltura.

Se dunque è stato censito il fondo in pieno stato di coltura, come si potrà adesso far pagare l'imposta sulle scorte?

Nè mi si dica che la cosa è diversa quando è un fittabile che esercisce il fondo, perchè o il proprietario nell'affittare il fondo ha dato tutte o parte delle scorte al fittabile, ed allora sono ancora le stesse scorte che hanno già fatto parte del censimento che risulta dal catasto, oppure il fittabile ha messo delle scorte proprie e con suo denaro, ed in questo caso il proprietario del fondo ha capitalizzato le sue scorte e la legge gli fa pagare l'imposta su questo capitale, e ne consegue che è un far pagare due volte l'istessa imposta, cioè sul fondo e sulle scorte.

Mi pare che sia così chiaro che il far pagare l'imposta anche al fittabile è ingiustizia, e che è poi in-

giustizia enorme il far pagare l'imposta sulle scorte al proprietario.

Il valore dei buoi e cavalli che coltivano il fondo, il fondo di sementi annue, il capitale circolante che serve annualmente a pagare i giornalieri nel libro dei conti del proprietario figurano essi nell'attivo o nel passivo? Certo nel passivo. E voi che nel catasto avete censito tutto l'attivo, volete ora far pagare imposta anche al passivo?

Questi sono fatti che credo necessario sieno considerati dal Senato.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo ha la parola.

**Senatore Martinengo.** In appoggio a quanto fu accennato dall'onorevole preopinante, farò osservare che in Lombardia l'imposta prediale nel nuovo censimento si dice tassa sulla rendita, e si è appunto costituita sulla rendita che può dare un fondo, s'intende lavorato e dotato, delle scorte relative e necessarie.

Ora vorrete voi tassare nuovamente il proprietario che ha già pagata la tassa sulla propria rendita?

Non aggiungo parole, questa essendo l'idea già spiegata dall'onorevole Plezza.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Io confesso che sono di una opinione affatto diversa da quella esposta, e sarei piuttosto consenziente in quella espressa in un piccolo foglio dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Io credo che fra il terreno, come dicevano i preopinanti, nudo, abbandonato, selvaggio, ed il terreno quale si trova nelle mani dei proprietari e degli affittuarii vi sia uno stato medio, il quale vien preso per base nei catasti, e nelle stime che sono fatte nelle varie parti d'Italia.

Quando gli stimatori vanno su di un terreno essi stimano tutto ciò che è natura e sistemazione del terreno, le piantagioni, i lavori stabili che sono fatti sul terreno medesimo. Ma quello che si chiama stima viva e morta, cioè a dire il bestiame e le scorte, fa sempre una somma distinta dal valore del fondo. Ne segue che l'imposta prediale determinata su questo metodo di stima, lascia fuori le stime vive e morte.

Adunque, rigorosamente parlando, non solo l'affittuario che esercita la sua industria sul fondo, ma il proprietario stesso, per la parte che è la rendita delle sue stime vive e morte, dovrebbe essere soggetto a questa tassa.

Nondimeno non insisterò su questo punto, poichè la Camera dei Deputati passò l'articolo com'è attualmente; e poichè nessuno dei Senatori fa soggetto di una disposizione speciale, l'idea che l'onorevole Paleocapa espresse nella sua Memoria.

Ma se rinunzio per una parte a questa, che mi sembrerebbe rigorosa conseguenza dei principii e il sommo dritto, dall'altra parte non potrei ammettere che l'affittuario non fosse tassato sulla sua industria.

Ed invero l'affittuario il quale ha un capitale e che

va a prendere un terreno in affitto, esercita una vera e preta industria su questo terreno.

I Lombardi poi sono quelli i quali dovrebbero appoggiare questa proposta, poichè non possono ignorare che vi sono moltissimi affittuarii i quali hanno fatto delle colossali fortune colla loro industria, fortune che non rilevano dalla terra per sè, ma sibbene dall'esercizio dell'arte loro e dei loro capitali sopra il terreno.

Per me non v'è dubbio sulla questione: l'escludere l'industria agraria, la quale non è tassata nella stima del fondo, sarebbe un esonerare una notevole parte di cittadini da un'imposta che deve colpire la ricchezza mobile. Adunque respingo l'emendamento dell'onorevole Vacca, non proponendo l'emendamento dell'onorevole Paleocapa che sarebbe il *summum jus* nella questione, ma pregando il Senato ad approvare l'articolo quale è proposto.

**Voci.** Ai voti, ai voti!

**Senatore Cambray-Digny.** Rinunzio alla parola giacchè io avrei voluto dire precisamente ciò che fu ora detto dall'onorevole Ministro delle Finanze.

**Presidente** (Rivolgendosi al Senatore Roncalli). Persiste nel suo desiderio di parlare?

**Senatore Roncalli Francesco.** Persisto.

**Presidente.** Allora ella ha la parola.

**Senatore Roncalli Francesco.** Intendo rettificare una asserzione meno esatta dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli ha detto che i Lombardi dovrebbero meno che altri insistere in questo emendamento perchè ivi è il sistema di grandi affitti e per conseguenza vi sono grossi capitali impiegati nella speculazione della cultura della terra. Sta infatti che in alcune parti della Lombardia sussistono i grandi affitti, ma in molte altre, per esempio, nella provincia in cui io son nato, non vi sono che piccolissime mezzadrie. Là il colono non ha che una parte sola della rendita del fondo, parte tale che non è sempre sufficiente al mantenimento della famiglia, anzi accade frequentemente che il proprietario debba sussidiarlo, e ora che manca il prodotto dei bachi da seta, restano i coloni debitori insolubili.

Citerò un fatto: prima del 1848 il governo austriaco e prima di allora anche il Governo italiano avevano imposto un testatico a tutta la popolazione. Il testatico dei massari o proletari, poichè i massari sono come i proletari, era di così difficile esazione che il Governo aveva trovato lo spediente, per essere pagato, di ritenere il padrone responsabile, ed il testatico era sempre infatti pagato dal proprietario: così quest'imposta veniva a gravitare sulla proprietà che è già gravemente censita, perchè i fondi, massime per i casaggiati, sono censiti in modo esorbitante. Ciò non ignora il Ministro delle Finanze, al quale furono presentate moltissime domande e ricorsi in proposito, benchè infruttuosamente.

Per tale motivo io dichiaro di appoggiare l'emendamento Vacca. Ho votato tutti gli articoli che si sono

discussi ed approvati di questa legge, sebbene per taluno non avessi tutta la persuasione, indotto a ciò dalla necessità e dal desiderio di non inceppare l'andamento degli affari. Ma in coscienza non posso dare il mio voto a questo articolo se non si accetta l'emendamento Vacca.

**Presidente.** Il Senatore Vacca non ha proposto un vero emendamento: ha fatto una domanda di soppressione.

Senatore **Vacca.** Ho fatto un emendamento soppressivo.

**Presidente.** La soppressione non è un emendamento.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Il Senato mi perdoni, non entro per niente nella discussione che ebbe luogo finora. La mia osservazione riguarda la locuzione dell'articolo.

L'articolo dice:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Mi nasce il dubbio che con queste parole « persone estranee alla proprietà del fondo » si colpisca quelli che per avventura avessero l'usufrutto di un fondo e lo conducessero ad economia.

Mi si è detto che già si è fatta questa difficoltà alla Camera dei Deputati, e che si accontentarono della dichiarazione del Relatore della Commissione, che disse essere evidente che gli usufruttuarii non erano compresi.

Ma io non saprei accontentarmi di una dichiarazione fatta da un membro rispettabilissimo dell'altro ramo del Parlamento e desidero od una dichiarazione, o se il Ministro e la Commissione lo credessero opportuno, fare una piccola aggiunta che dicesse *estranee alla proprietà ed all'usufrutto del fondo.* »

**Ministro delle Finanze.** Credo che la parola *profitti* escluda assolutamente il dubbio del preopinante.

Suolsi in genere distinguere tre maniere di reddito, cioè la rendita, il profitto ed il salario: la rendita è il prodotto della terra, il profitto è il prodotto del capitale, ed il salario il prodotto del lavoro. Qui parlando di profitti, evidentemente si parla di capitali che sono annessi al fondo; e per conseguenza l'usufruttuario in questo caso è perfettamente parificato al proprietario.

Senatore **Lauzi.** Non so veramente se nella questione pratica i tassatori fiscali farebbero quelle distinzioni scientifiche che ha fatto il signor Ministro, e cosa farebbero, ove trovassero l'industria agraria esercitata da un usufruttuario, che certamente non è il proprietario del fondo. Ciò farebbe, a mio credere, nascere questioni e ingiuste pretese.

Si è detto che l'usufrutto è una parte della proprietà: ma a me hanno insegnato che l'usufrutto è un diritto di servitù sulla proprietà altrui. Ad ogni modo la dichiarazione fatta ora dal signor Ministro, che potrà me-

glio chiarirla nel regolamento, mi soddisfa abbastanza.

Senatore **Sauli L.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Sauli L.** Non posso in verun modo approvare quest'articolo nono, perchè la legge che ora noi discutiamo s'intitola dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e i redditi agrarii non appartengono a tale ricchezza. Del resto i beni agricoli si danno per l'ordinario a coltivare ai massari; e pur troppo si porta pericolo che, negli anni di scarsità, i massari pieghino alla tentazione di prelevare, sulla totalità del raccolto, la quantità necessaria per soddisfare all'obbligo di pagare questa parte dell'imposta.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, è approvato)

**Presidente.** Articolo decimo.

**Ministro delle Finanze.** Accetto la redazione della Commissione.

**Presidente.** In tal caso leggerò l'articolo qual è redatto dalla Commissione.

« Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel Comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

» Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel Comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

» Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

» In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'art. 18. »

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Non faccia meraviglia al Senato, se avendo dichiarato in principio che questa legge, a mio avviso, porta in tutte le sue parti l'impronta dell'incertezza, non faccia meraviglia, dico, se io abbia bisogno in quest'articolo di uno schiarimento. Certamente ciò sarà effetto della scarsità del mio ingegno, ma io domando che cosa s'intenda con queste parole: *l'individuo ha la sua principale abitazione.*

Io non posso comprendere se questo sia il domicilio legale o la dimora, nè so comprendere quali saranno i sintomi dai quali conoscere la così chiamata *principale abitazione* di un contribuente.

Io suppongo un contribuente il quale abbia più possessi e più abitazioni in villa ed in città, domando alla

Commissione ove sarà colpito, quali saranno i criteri sotto il cui influsso sarà egli tassato?

Una tale espressione ha, a mio credere, sommo bisogno di essere determinata, affinchè non si accrescano quelle facilità all'arbitrario di cui esser deve scevra, o meno infetta una buona legge.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione del Senato notò che in questo caso d'una imposta affatto nuova e di contingente, seguire quella nomenclatura legale di domicilio, dimora, o residenza poteva praticamente collocare pel pagamento della tassa gli individui nei luoghi dove non hanno la loro principale abitazione, dove non percepiscono l'entrata nè la spendono, dove non contano come numero e come spesa per la determinazione del contingente.

Perchè, deve riflettere l'onorevole Senatore Martinengo, che in questa legge i comuni di consorzio hanno un contingente che si deve ripartire fra la gente che vi si trova realmente e che vi spende le sue entrate.

Poichè, se un individuo che abita in un comune e che vi spende le sue entrate avesse il domicilio altrove, egli in un luogo conterebbe come elemento misuratore del contingente, mai come popolazione e come spesa, ed in altro come elemento imponibile.

L'abitazione inoltre è un fatto apparente, sensibile, che può facilmente verificarsi e prendersi a norma dall'agente finanziario per mandar la scheda al contribuente e per tassarlo.

Ecco perchè si vuole preferire alla indicazione legale di domicilio un'espressione che rappresentasse codesto fatto....

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**.... che è la sua abitazione. E si disse *principale abitazione* pel caso che taluno avendone più di una, non pagasse in più luoghi. In questo caso, avendo più schede, sarà sua la cura di indicare dove intende pagare, e sarà meno difficile che non si crede, discernere se l'abitazione da lui prescelta è la principale.

Oltre di che era già ed è ancora intendimento della Commissione che si abbia conto del valor locativo per poter argomentare della fortuna de' contribuenti. Dopo accordi presi col signor Ministro, si è pensato disporre che le Commissioni abbiano a tenerne conto nelle loro critiche estimative. Ma perchè questo indizio del valor locativo riesca efficace è necessario che si conosca la principale abitazione del contribuente, quella cioè dove ha principalmente la sua rappresentanza, dov'è, quasi direi, il centro delle sue spese.

Infine l'espressione di principale abitazione, si usò pure sull'esempio di altre legislazioni che ne hanno fatto uso in casi analoghi.

Spero che queste spiegazioni soddisfacciano l'onorevole Senatore Martinengo.

**Presidente**. La parola spetta al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Le norme di un paese a noi

vicino non potranno essere di scuola nè di schiarimento al nostro, perchè queste Commissioni al certo lontane dallo avere la somma dottrina della nostra Commissione di finanza non potranno studiare le leggi francesi per applicare una legge italiana.

In quanto poi alla definizione che accetto tal quale mi venne fatta dall'onorevole signor Relatore, domanderò di nuovo quali saranno i sintomi di questa principale abitazione.

Io suppongo un individuo avente parecchi possedimenti, parecchie abitazioni; ciascuno dei comuni lo vorrà attirare nel suo grembo, vorrà applicargli i criteri, vorrà stabilirlo come membro contribuente del suo consorzio, poichè siccome la legge è basata sulla diminuzione del mio per accrescere il tuo, è naturale che tutti i consorzi lo vorranno qual contribuente nel loro contingente. Domando quale sarà il criterio che stabilirà la sua principale abitazione. Sarà perchè è la casa più grande? Sarà perchè ci sta di più? Quali saranno questi sintomi?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Posto che il Relatore ci dice che questi criteri sono presi da una nazione vicina e già accertati dalla giurisprudenza, abbia la bontà di riferirceli, che se non altro serviranno allo scopo di schiarire i tassatori nelle operazioni loro, e di schiarire altresì i contribuenti i quali invece di andare a rovistare la giurisprudenza di un altro paese nel quale le disposizioni relative sono ben diverse dal nostro, e quindi non si sa se la giurisprudenza si potrà applicare, avranno invece negli schiarimenti che ci darà l'onorevole Relatore una norma per decidere cosa s'intende per *abitazione principale*; perchè quando si parla di domicilio, questa parola ha un significato definito, e si può quindi accertare quale è, ma quando si tratta di abitazione principale dipende dall'aspetto speciale sotto il quale la casa si considera. Diremo noi principale abitazione quella dove uno ha la principale sua rendita fondiaria? Consideriamo per principale quella nella quale ha la dimora più lungamente protratta? Ovvero consideriamo per principale quella nella quale ha un maggior numero di traffici? E così via via, sa il cielo quanti argomenti sulla prevalenza di una all'altra abitazione dell'individuo si potranno addurre quando questa non sia almeno almeno interpretata autorevolmente dal Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Prego gli onorevoli Senatori Farina e Martinengo di riflettere, che sostituendo le parole domicilio, o dimora, o residenza, non si evitano punto le questioni e i dubbi che il Senatore Farina ha sollevati a proposito della principale abitazione. Tutti coloro che versano nelle cose del foro sanno come qualche volta sia oltremodo difficile stabilire con precisione dove sia il domicilio, e distinguerlo dalla dimora, o dalla residenza. Le questioni non solo non sarebbero eliminate con queste parole, ma sarebbero più numerose e più ardue a risolvere. Principale abitazione

potrà essere in un dato caso l'abitazione il cui valore è maggiore, quantunque non sia occupata per una considerevole parte dell'anno. Come avverrebbe se uno avesse casa a Torino, e passasse due stagioni dell'anno in una villeggiatura sulla collina di Moncalieri; quella di Torino sarebbe certamente la principale abitazione. Alcune volte s'intende che possa essere quella dove più abitualmente si dimora.

E così in molti altri casi particolari, la espressione che sembra difficile in astratto, sarà di facile intelligenza quando si applicherà a' casi concreti.

Mi si chiede una definizione: ma *principale* ed *abitazione* sono due parole d'uso comune che ciascuno può definire da sé. Oltre di che nelle materie del dritto è già vecchio adagio che ogni definizione è pericolosa.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La principale abitazione adunque è un fatto che la Commissione ha creduto facilmente accertabile; un fatto che può qualche volta, ma non frequentemente, dar materia a contestazione: ma quando questa nascesse, potrebbe essere risolta assai più facilmente di quella a cui potrebbe dare occasione l'accertamento del domicilio, della dimora, o della residenza.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io non so come l'onorevole preopinante trovi maggior incertezza dove non c'è una definizione di legge, che dove questa definizione c'è. Per conseguenza io trovo che la parola *domicilio* ha un significato reale che è determinato dal complesso degli interessi dell'individuo, che costituisce quello che dicono i giureconsulti: *summam rerum suarum*; ma qui l'abitazione principale si riferisce a un fatto materiale, quello dell'abitazione, il quale esclude principalmente quell'unico criterio certo che c'è nella definizione del domicilio, e al quale egli nelle sue osservazioni finiva per riportarsi.

Dunque se succede una questione quando c'è la definizione, quando la definizione non c'è, evidentemente ne succederanno cento, perchè caschiamo nell'arbitrario circa il modo d'intendere abitazione principale, che io non trovo definito.

Per conseguenza uno l'intenderà in un modo, un altro in un altro, e ne nasceranno discussioni non solo tra i Comuni e i contribuenti, ma anche tra i Comuni fra loro. E qui poi c'è di peggio, non si sa chi deciderà queste questioni, per cui ci mettiamo precisamente in un mare d'imbarazzi dal quale non saprei come potremo in pratica cavarci.

Se non che prevedo che in questa legge vi saranno tanti imbarazzi, e che ci verranno per l'interpretazione tanti commenti corollari e schiarimenti da disgradarne la faraggine di quelli che hanno scritto i giureconsulti per l'interpretazione delle leggi romane.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente**. Il Senatore di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Il Senato ha rinviato alla Commissione l'art. 7 che determina i casi di esenzione dall'imposta affinché si avvisasse al modo ed alla forma della tassazione dei soldati di terra e di mare.

Mi pare che l'art. 10 che ora è in discussione non possa essere assentito se prima non viene disposto come e quando i soldati debbono pagare la loro imposta. Quest'articolo disponendo in modo assoluto che « l'imposta sui redditi è dovuta per regola nel Comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione o l'ente morale la sua sede » evidentemente non si saprebbe in quale località, in qual Comune la dichiarazione del soldato debba esser fatta e la tassa pagata.

Quindi mi pare che se approviamo questa disposizione generale, saremo poi obbligati a venir a distrurre quello che abbiamo fatto, se vogliamo far per riguardo ai soldati di terra e di mare una disposizione tale per cui, come è nella intenzione del Governo ma non certo nella mia, si abbia a far pagare ai soldati questa tassa.

Con questo doppio rinvio alla Commissione si potrà contemporaneamente coordinare un articolo coll'altro, che cioè il posteriore non sia in urto col precedente che già sarebbe votato.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio.

**Ministro delle Finanze**. Io non ho sentenziato questa mattina se ciò sia bene o male; ho solo detto che dalla legge votata dalla Camera risulta evidentemente non essere esclusi.

Senatore **Di Revel**. Dicendo che non li esenta pare che si debba dire che essi son compresi.

**Presidente**. Metto ai voti la proposta del Senatore Di Revel pel rinvio di questo articolo 10, alla Commissione di Finanze onde lo prenda in considerazione coll'articolo 7, che già le fu rinviato.

Chi approva questo rinvio, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora al 2 capo, articolo 11.

Prego l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze a dirmi se dissente sempre dalla redazione della Commissione.

**Ministro delle Finanze**. Farò una dichiarazione.

Io credo essere d'accordo colla Commissione nel concetto dell'aggiunta che essa voleva introdurre, e che ora trasformerebbe in giudizio facoltativo delle Commissioni comunali; perciò credo che dovrebbe essere mantenuto l'articolo quale il Ministero lo ha proposto. Però, siccome ci sono anche qui in un'alinea di quest'articolo 11, le parole *principale abitazione*, adoperate invece di *domicilio*, *residenza* o *dimora*, così mi sembra che tanto per le ragioni dell'emendamento, che verrà discusso, quanto per la ragione di questo inciso, che dipenderà dall'articolo precedente, si potrebbe passare subito all'articolo 12, tenendo l'11 in riserva.

Quanto all'articolo 12, dichiaro fin d'ora che accetto la modificazione della Commissione.

**Presidente**. Leggerò dunque l'articolo 12 del Mini-

stero combinato colla modificazione della Commissione, tenendo in riserva l'articolo 11.

« Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

» a) I redditi procedenti da crediti ipotecarii o chirografarii, o da altri titoli d'indole permanente;

» b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

» c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale.

» d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci. »

(Approvato.)

« Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizii, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione. »

(Approvato.)

« Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo che esso esercizio avrà durato. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

» Non potranno far parte di tali spese:

» 1. L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno proprii dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 32;

» 2. Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

» 3. La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Questo articolo 15 mi pare si colleghi con un dato che presupponiamo già come assentito, che è quello del valore locativo. Se il valore locativo deve essere base alla tassazione, come poi si dovrà dedurre nel numero 3 di quest'articolo la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia?

Se egli notificherà il fitto che paga, questo servirà per criterio nella sua fissazione, e se poi lo deduciamo, mi pare che involgiamo, a mio dire, una contraddizione.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il Signor Relatore.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Qui è una spesa e non è che un indizio per la fortuna del contribuente.

**Presidente**. Se non si domanda più la parola metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 16. Nel reddito delle Società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Società d'assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti. »

(Approvato.)

« Art. 17. Le Società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedono a parte dell'interesse sociale. »

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 18 proposto dalla Commissione.

(Vedi sotto.)

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Sarebbe opportuno che anche quest'articolo, poichè in alcune parti si collega all'ultimo proposto, fosse rimandato alla Commissione, e si procedesse all'articolo 19.

**Presidente**. La Commissione aderisce?

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Essendo stati rimandati vari articoli dei quali alcuno è richiamato negli altri, mi pare opportuno che siano rimandati tutti alla Commissione, se no correremo il rischio in qualche articolo di votare qualche inciso in contraddizione con quello che si starà per fare.

**Ministro delle Finanze**. Non può nascere questo, perchè gli articoli che si sono rimandati alla Commissione sono tutti articoli che erano modificati dalla medesima, e si riferiscono a determinati punti di questione.

Del resto se si vuol discutere anche quest'articolo 18 non ho alcuna difficoltà.

**Presidente**. La Commissione accetta il rinvio?

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Si potrebbe discutere perchè non è legato con quelli già rinviati. Parlandosi di società si parla di sede, non di principale abitazione, e la sede non entra in discussione.

**Ministro delle Finanze**. Allora accetto la proposta della Commissione.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che sia una necessità di rimandarlo alla Commissione insieme a quelli che le furono già rimandati.

Si tratta di determinare il modo con cui i soldati dovranno contribuire in questa tassa.

Se noi sanzioniamo in termini assoluti l'articolo 18, la disposizione sua è così assoluta che comprende tutti, perfino il piffero se ci fosse nel reggimento.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. L'articolo 18 della Commissione?

Senatore **Di Revel**. Ho sbagliato; alludevo all'articolo 18 del Ministero.

**Presidente**. Rileggo l'articolo 18 quale è stato proposto dalla Commissione.

« Nel calcolare la quota dell'imposta sui redditi delle Società indicate nei due precedenti articoli, saranno da questi redditi sottratte le somme dichiarate da persone dimoranti nello Stato, come parte di loro reddito proveniente da *poste* sociali o da *azioni* loro appartenenti.

» La prova della dichiarazione fattane si avrà dal duplicato della dichiarazione medesima, autenticato nel modo che sarà prescritto dal Regolamento.

» Nella dichiarazione saranno specificate le *azioni* o gli altri titoli che si hanno per partecipare ai beneficii sociali. Il dichiarante può anche fare apporre sulle *azioni* il *visto per la tassa dell'anno*, dall'agente finanziario, nell'atto che fa la dichiarazione, o dopo averla fatta.

» Le Società, a cui gli interessati faranno pervenire in tempo cotesti duplicati, saranno esonerate dalla corrispondente parte di tassa.

» In caso di differenza tra la parte di dividendo denunziata da un socio come reddito suo, e la parte che dichiarò avere nella società, sarà tenuto conto della somma minore nello abbonare alla società la corrispondente parte di tassa. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Quantunque il signor Ministro abbia accettato quest'articolo introdotto dalla Commissione, io spero che il Senato lo vorrà rigettare, se per poco rifletterà alle ingiuste conseguenze che dal medesimo deriverebbero.

Coll'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge, i redditi di una società anonima vengono per intero applicati in caricamento a quel comune dove la società è costituita.

Ora se s'introduce quest'articolo, ne verrebbe la conseguenza che una parte degli azionisti potrebbero sottrarre al paese cui è caricata l'imposta per l'intero dividendo di una società, una parte del dividendo stesso; quindi mancherebbe la materia tassabile al comune tassato.

Porto per esempio la Banca Nazionale la quale è costituita in Torino. Supponiamo che i dividendi della Banca siano due milioni all'anno. Se l'aliquota dell'imposta fosse il 4 per cento, sarebbero 80 mila lire all'anno che la città di Torino sarebbe obbligata a pagare alle finanze per causa della Banca Nazionale.

Ora se alcuni azionisti della Banca invece di versare la propria tangente d'imposta a Torino, la versassero in Asti, in Alessandria, in Genova o altrove, è naturale

che dovrebbero gli altri contribuenti di Torino pagare allo Stato le 80 mila lire dovute dalla Banca Nazionale, che andrebbero in parte a diminuire ingiustamente le quote di altri paesi.

Dico ingiustamente, perchè a cotesti, non essendo valutati i proventi della Banca Nazionale nel loro contingente, si farebbe il regalo di una attività della quale non sono quotati.

Quanto io ho osservato per Torino si può dire di Milano, di Napoli, di Genova e delle altre città dove esistono grandi stabilimenti di credito, grandi società commerciali, le quali città non avrebbero mezzo di riscuotere i proventi per i quali vengono maggiormente imposte.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione aveva posto mente alla obiezione ora sollevata dall'onorevole Senatore Giovanola, ed anzi aveva preso in considerazione ciò che vedesi esposto su questo argomento in uno dei documenti stampati e annessi alla relazione, nel quale si è lungamente discusso questo oggetto e risoluto; almeno come pare alla Commissione.

Dove il disegno di legge fa menzione de' dividendi sociali come criteri di ripartizione, si considera come indizio di ricchezza da tenersi come uno de' termini della distribuzione, e non come materia imponibile.

Prego il Senato di far attenzione a questa distinzione sostanziale.

Nei criteri c'è per esempio l'imposta fondiaria, ma non perchè sull'imposta fondiaria si debba mettere la imposta: ci sono le poste, i telegrafi, ed insomma tanti altri fatti che si tengono come indizio generale del movimento della ricchezza, ma che non sono materia imponibile. I dividendi delle società in quanto che si trovano fra criteri, debbono avere lo stesso valore indiziario che hanno le poste, i telegrafi ed altri simili criteri, vale a dire che sono indizi del movimento della ricchezza nei luoghi dove hanno sede società che le producono e non altro.

Posto adunque che i dividendi sono nell'articolo 2 semplici criteri di ripartizione e non materia imponibile, non è punto ingiustizia tenerne poi ragione come materia imponibile nella distribuzione delle quote, e sottometerli alle norme generali poste da questa legge dalle quali il disegno ministeriale li eccettua cogli articoli 16 e 17.

Per effetto di questi articoli, mentre un socio della Banca Nazionale (che sarebbe appunto la società che ha citato l'onorevole Collega Giovanola) dimora p. es. attualmente in Alessandria, ed ivi spende l'entrata che gli fruttano le azioni della Banca e perciò vi cagiona per via delle sue spese un aumento di ricchezza, ed ivi conta colla sua famiglia come parte della popolazione, e perciò concorre come numero e come valore ad ingrossare gli indizi che fanno assegnare un contingente più grosso ad Alessandria, sarebbe sottoposto

alla tassa in Torino, e quindi piglierebbe parte al contingente di quest'ultima città.

Ma ciò non è tutto.

Questa imposta diretta è presa per base delle soprattasse comunali e provinciali. Ora vedete che cosa avverrebbe nel caso nostro.

Questo socio della Banca Nazionale vivendo in Alessandria godrebbe come cittadino di Alessandria di tutte le spese che faranno fra il comune e la provincia dove egli dimora, dove egli percepisce la sua entrata, dove è concorso, come ho detto, a far assegnare un certo contingente; e nel tempo medesimo poi a Torino pagherebbe la sovrimposta e con essa pagherebbe una parte delle spese che Torino fa, e di cui godono i cittadini che abitano questa città. Ed infine non è giusto che il cittadino di Alessandria paghi sull'entrata sua un contingente diverso dal contingente che pagano gli altri suoi conterranei. Ad evitare questo inconveniente, la Commissione vi propone di disporre coll'articolo 18, che quando quelli che dimorano fuori del luogo dov'è la sede della società, dichiarino di avere per loro entrata un profitto proveniente da azioni sociali; questo profitto sia calcolato come base della quota di tassa che gli spetta pagare, nel luogo dove è fatta la dichiarazione, e per conseguenza poi non sia calcolato un'altra volta come posta del dividendo sociale nel luogo dov'è la società; la quale da quel dividendo il sottrarrebbe nel modo che è espresso in codesto articolo.

Questo concetto è sembrato alla Commissione perfettamente conforme alla giustizia.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Il ragionamento dell'onorevole Relatore andrebbe benissimo se si trattasse di una pura imposta di quotità. Allora si capisce che sia indifferente che uno paghi in un sito piuttosto che in un altro; ma qui si tratta di un'imposta di ripartizione. Ogni paese per formare il proprio contingente riceve una determinata dotazione di attività della quale non si può giustamente spogliare. Non sarebbe conveniente di lasciare all'arbitrio privato di alterare i termini della ripartizione, trasportando ad un comune l'attività della quale non gli si è dato carico.

E non istà la ragione che i criteri sono semplici indizi e non materia di tassazione diretta, quando alcuni di essi, come quello del quale io ho parlato, ha una influenza così diretta, così sensibile sulla distribuzione dell'imposta.

Se poi un cittadino che sia in Alessandria spende colà la sua parte di rendita della Banca Nazionale, tanto meglio per Alessandria di cui crescerà la ricchezza mobile per l'aumentata circolazione di ricchezza, ma non è una ragione per la quale debba essere diminuito il carico ai suoi contribuenti mediante l'introduzione di un elemento di tassa non prescritto nel contingente.

Queste ragioni sono così evidenti, che io non dubito che il Senato vorrà rigettare l'articolo della Commissione.

**Presidente**. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 18 proposto dalla Commissione.

*Voci*. Siamo in numero?

**Presidente**. Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Segretari procedono alla verifica.)

Non siamo più in numero. Prima di sciogliere la seduta conviene che il Senato stabilisca il suo ordine del giorno per domani.

Domani potrebbe andare in discussione il progetto di legge sul bilancio attivo dello Stato di cui fu distribuita questa sera la Relazione. Esso non ammette dilazione. È poi importante che si porti a termine, se fosse possibile, la discussione di questo progetto di legge. Interrogo il Senato se intenda riunirsi domani più presto dell'ora consueta?

*Voci*. Sì, sì.

**Presidenté**. Propongo allora al Senato di volersi riunire alle ore 11, quindi stare in seduta fino alle 3, e, se si crede opportuno, riprendere la seduta un'ora dopo, spingendola fino dove sarà necessario.

Senatore **Ricci**. Non si può deliberare perchè non siamo in numero.

**Presidente**. Questa non è deliberazione; è un Consiglio che si chiede, è un avviso. La Presidenza in questo caso fissa l'ordine del giorno.

Domani adunanza pubblica alle ore 11.

La seduta è sciolta (ore 10 e 3/4).